

dell'imposta, bensì alcune anomalie procedurali, consistenti sostanzialmente nel fatto che:

a) la misura dell'imposta andava indicata nel momento del rilascio della concessione, e non nel corso del rapporto contrattuale;

b) l'imposta non sarebbe comunque esigibile fin quando la Regione non emani il regolamento di attuazione della L.R. n. 1 del 1972. Tale affermazione lascia però alquanto perplessi, perché il regolamento previsto dalla stessa L.R. n. 1/72 riguarda le modalità dell'eventuale ricorso (modalità che comunque la legge già indica in via transitoria), e non anche l'esigibilità del tributo.

Sicché la Commissione tributaria ritiene che l'imposta regionale possa essere riscossa solo in sede di rinnovo degli atti di concessione dei beni demaniali e previa emanazione del richiamato regolamento.

Due passaggi dell'iter ragionativo della Commissione attirano però l'attenzione:

- 1) lo stupore manifestato dalla stessa Commissione di fronte alla mancata costituzione in giudizio, tanto

della Regione quanto del Ministero dei trasporti. Scrivono i giudici che, la prima, avrebbe dovuto farla per evidenti ragioni di carattere economico, in quanto aveva un "rilevante interesse a difendere le sue richieste di forti entrate" (presumibilmente "iscritte in bilancio e quindi utilizzate per far fronte alle spese"). Il secondo, per sostenere il principio del difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, secondo la tesi di una nota circolare del Ministero delle finanze (n. 98/E del 23.4.1996).

- 2) il particolare peso che i giudici speciali hanno dato - nel corpo della sentenza - alla presenza della ricordata circolare del Ministero dei trasporti, nonostante questa sia stata all'origine di una pesante condanna (da parte dei giudici veneti) a carico di chi aveva indotto a non riscuotere un'imposta dovuta per legge.

Eppure sarebbe bastato portare all'attenzione della Commissione i pareri e le proposte espressi sull'argomento dal Difensore civico; forse si sarebbe potuta evitare una brutta storia,

che non giova né agli interessi né all'immagine dell'istituzione regionale.

C'è almeno da auspicare - ed in tal senso sono state rivolte sollecitazioni, per le vie brevi, ai competenti uffici della Regione e alle Avvocature (regionale e distrettuale dello Stato) - perché impugnino tempestivamente le decisioni dei giudici di primo grado ed evitino altresì ulteriori rischi di responsabilità.

6.1.14. Passi carrabili - Non sono tassabili quelli "a raso"

E' stata oggetto di varie richieste di intervento anche la questione della tassabilità o meno dei passi carrabili ed, in particolare, di quelli che si aprono direttamente sulla via pubblica (accessi "a raso").

L'Ufficio ha chiarito il senso dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93, che ha disciplinato i casi e le modalità di calcolo delle tariffe da parte di comuni e province, ricordando la non tassabilità degli accessi in questione (confermata anche dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze, Dir. Contr. Fisc. Loc. del 26.11.94) ed il

regime impositivo applicabile nei casi in cui il contribuente proprietario dell'accesso abbia esercitato la facoltà di richiedere la c.d. "area di rispetto" antistante l'accesso medesimo, per il quale il Comune (o la Provincia) concedente l'autorizzazione deve applicare la riduzione fino al 90%.

A quest'ultimo riguardo, è stato pure ricordato che la disposizione non è derogabile attraverso norme di regolamento.

6.1.15. Multe con autovelox - Contenzioso sempre aperto

Non sono state poche le richieste di intervento - più spesso di chiarimento e di interpretazione delle norme - in materia di contravvenzioni al Codice della Strada, elevate ad automobilisti indisciplinati.

Il Difensore civico è stato chiamato in causa non solo per spiegare tempi e modalità per fare ricorso ma, soprattutto, per dar conto dei mutevoli indirizzi giurisprudenziali che si sono succeduti negli ultimi tempi.

Profilo spesso ricorrente è quello della elevazione di contravvenzione senza l'immediata contestazione dell'infrazione. Sono state al riguardo richiamate sia le disposizioni dell'art.384 del regolamento del Codice della Strada, che prevedono i casi di impossibilità di contestazione (impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile, uso di strumenti che consentono la stampa delle foto, veicolo già a distanza dal posto di accertamento) sia recenti sentenze di giudici ordinari i quali, smontando il vecchio brocardo per cui il verbale ha efficacia probatoria, fino a prova di falso, attribuiscono un peso decisivo al perito del giudice.

Attraverso la consulenza tecnica del perito, è ora possibile ricostruire se, in relazione al luogo dell'accertamento, vi erano le possibilità concrete di segnalare immediatamente l'infrazione commessa.

Attenzione è stata anche prestata alla circolare del Ministero dell'Interno (n.81 del 2.8.00), la quale elenca gli elementi di validità dell'accertamento con autovelox in assenza di contestazione immediata; e cioè: 1) indicazione puntuale nel verbale dei motivi che hanno determinato l'impossibilità di contestazione; 2)

insufficienza di un mero richiamo del predetto art.384 del regolamento del Codice della Strada; 3) congrua rispondenza degli elementi valutativi dichiarati alle circostanze di fatto ostative alla contestazione immediata.

Un lavoro di informazione e di consulenza che ha ricevuto l'apprezzamento di molti cittadini e che è servito anche a decongestionarle ed alleggerire il circuito dei ricorsi in sede amministrativa o giudiziaria

6.1.16. Avvisi di mora per sanzioni stradali prescritte

Si è risolto con un provvedimento prefettizio di discarica della sanzione l'interessamento svolto dal Difensore civico perché venisse cancellata una cartella esattoriale per infrazione al codice stradale, la cui iscrizione in ruolo era avvenuta oltre il termine di 5 anni dal giorno della commissione della violazione.

L'interessato si era rivolto a questo Ufficio sostenendo che, prima di tali avvisi di mora, non aveva avuto in alcun modo conoscenza delle menzionate infrazioni stradali, né aveva mai ricevuto notifiche di cartelle esattoriali.

6.2. AGRICOLTURA, FORESTE

6.2.1. Raccolta di funghi. Le Amministrazioni Separate dei Beni Civici devono disciplinarla con regolamento

La questione è stata posta da un'associazione di cittadini che contestava il divieto di raccolta dei funghi disposta, nel territorio di competenza, da un'Amministrazione Separata nei confronti dei cittadini non residenti.

Da un'analisi della normativa in materia è emerso che, in effetti, la Legge n. 352/93 consente la raccolta dei funghi demandando tuttavia alle regioni il compito di dettare le ulteriori norme.

La stessa Legge inoltre contempla i diversi casi di divieto della raccolta e le possibili limitazioni temporali.

La nostra Regione non si è data una disciplina legislativa ma, con una delibera di Giunta, ha approvato uno Statuto-tipo (poi adottato da tutte le Amministrazioni Separate) in cui si elencano gli usi civici "essenziali" e quelli "utili"; sicché sarà il Regolamento di ciascuna Amministrazione Separata a stabilire (sulla base dei

necessari presupposti storico-giuridici) se ricomprendere la raccolta dei funghi nell'una o nell'altra categoria di usi civici.

6.2.2. Contributi ad aziende agricole - un'anomala procedura per recuperare somme indebitamente erogate

La vicenda nasce da una richiesta d'intervento di un conduttore di due aziende agricole (che si avvalevano, rispettivamente, di un contratto di affitto e di un "contratto verbale" registrato); questi lamentava che, mentre nel '98 aveva ricevuto dalla Regione il contributo - previsto dal Reg. CEE 2078/92 per la riduzione dei concimi e fitofarmaci - riferito alla prima azienda e, nel 1999, aveva riscosso i contributi relativi ad entrambe le aziende, nulla gli era stato ancora riconosciuto per l'anno 2000, nonostante la situazione di fatto e di diritto fosse rimasta sostanzialmente immutata nel corso del triennio.

Da notizie ufficiose, il conduttore aveva appreso che il responsabile del Servizio regionale competente aveva proposto all'A.I.M.A. il recupero delle somme che gli erano state corrisposte

nel 1999 per la seconda azienda, in quanto il “contratto verbale” (regolarmente registrato) non era stato più ritenuto documento idoneo per la fruizione del beneficio comunitario.

Dopo un esame congiunto della questione, il Difensore civico ha fatto presente che - al di là della opinabile tesi circa la non idoneità del predetto contratto verbale - occorreva in ogni caso che la decisione di recupero delle somme in precedenza corrisposte formasse oggetto di motivato provvedimento, da assumere previa comunicazione dell'avvio del procedimento (trattandosi di atto che incideva negativamente nella sfera giuridica del terzo).

L'incontro con i dirigenti dell'Assessorato all'agricoltura è stato utile anche per chiarire alcuni importanti profili del rapporto funzionale tra le strutture regionali e quelle dell'ex AIMA (ora AGEA) e per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e semplificazione sanciti dalla Legge n. 241/90.

6.2.3. Per una “scappatella” uno stallone sconta una lunga detenzione

E' dovuto intervenire ripetutamente il Difensore civico per la singolare vicenda di uno stallone di razza, adibito a monta girovaga, che - avendo, per così dire, “importunato” una fattrice di altro allevatore - dopo quasi due mesi dalla commissione del fatto era stato posto in stato di sequestro cautelare, ex art. 5 comma 5 della legge n. 30/91, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Il proprietario - al quale era stata affidata la custodia all'interno del proprio recinto - dopo aver contestato che il suo animale fosse responsabile del fatto, aveva proposto ricorso al Presidente della Giunta regionale, chiedendo naturalmente il dissequestro (visto che erano venute meno le ragioni per privare lo stallone della libertà di movimento).

L'Ufficio esprimeva perplessità, sia sul procedimento sanzionatorio seguito (con particolare riguardo all'applicazione dell'art.14 della Legge n. 689/81, che prevede l'immediata contestazione della sanzione, quando ciò è possibile), sia sull'applicazione allo stallone stesso della misura cautelare,

effettuata con molto ritardo rispetto alla commissione del fatto ed in luogo assai distante.

La vicenda si è conclusa - dopo insistenti interventi del Difensore civico - con l'adozione di un'ordinanza del Dirigente della Presidenza della G.R. che disponeva il dissequestro; mentre è tuttora pendente l'esame di merito del ricorso da parte del Presidente della Giunta regionale, anche per via della novità della materia.

Non sarebbe comunque sbagliato se le modalità di applicazione della richiamata legge n. 30/91 e quelle del ricorso gerarchico venissero, più puntualmente, chiarite dal legislatore regionale.

6.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANATO, COMMERCIO, INDUSTRIA)

Sono state piuttosto limitate nel numero le questioni sollevate nel settore delle attività produttive anche per via del più accentuato processo di conferimento delle relative funzioni agli enti locali.

Alcune tuttavia hanno avuto ad oggetto tematiche di notevole spessore giuridico e di largo interesse per la vasta platea di soggetti coinvolti.

6.3.1. Contestata l'apertura di un Centro commerciale

Una complessa e spigolosa polemica tra due Associazioni di commercianti ed un Comune, per l'apertura di un Centro commerciale di rilevanti dimensioni, ha tenuto lungamente impegnato l'Ufficio nel corso di tutto l'anno.

Le Associazioni contestavano vari aspetti dell'iter di autorizzazione del Centro, creato attraverso l'accorpamento di molti piccoli esercizi commerciali.

Le contestazioni vertevano sulla presunta non conformità dell'autorizzazione ai bacini individuati dalla programmazione regionale, sul ruolo svolto dalla Regione nel processo autorizzatorio, su presunte false attestazioni circa la forma di cessazione degli esercizi incorporati, sulla quantità di superficie autorizzabile.

Questioni per le quali si è reso necessario un esame congiunto presso il Difensore civico (assieme ai dirigenti dell'Assessorato regionale al Commercio ed ai rappresentanti di una delle Associazioni) nel corso del quale si è potuto chiarire, tra l'altro, che: a) il ruolo della Regione nel procedimento autorizzatorio si concretizza attraverso la presenza del Dirigente dell'Assessorato nella Conferenza di servizi, convocata dal Comune territorialmente competente; b) nell'ipotesi di "accorpamento" di esercizi preesistenti, ed in presenza dei requisiti previsti dalla L.R. n.62/99, l'autorizzazione non può essere negata, in quanto la verifica di compatibilità con la programmazione regionale riguarda essenzialmente l'insediamento di nuovi centri commerciali; c) per la cessazione dell'attività degli esercizi da accorpare non necessita, al

momento della domanda, l'atto di vendita ma è sufficiente un preliminare di disponibilità alla vendita.

Dell'esito dell'incontro i ricorrenti si sono dichiarati sostanzialmente soddisfatti.

La vicenda peraltro si è successivamente arricchita di nuovi spunti polemici, nel momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura.

L'Associazione infatti ha richiesto ulteriori interventi del Difensore civico per consentire ai suoi rappresentanti di avere accesso agli atti e documenti amministrativi, essendo sorto il sospetto che nell'atto di autorizzazione fossero stati incorporati esercizi ulteriori rispetto a quelli esaminati in sede di Conferenza di servizi.

6.3.2. Contributi per il risparmio energetico - Un conflitto di competenze rischia di bloccare la liquidazione dei contributi

A seguito di richiesta di notizie sullo stato di applicazione della L.R. n.30/2000 (con cui è stato disposto il rifinanziamento delle

istanze di contributo per il risparmio energetico, avanzate fino al 10 agosto 1992), il responsabile dell'Ufficio regionale competente comunicava che non era possibile procedere all'istruttoria delle pratiche in quanto "la documentazione inerente l'attuazione delle LL.RR nn. 31/84, 98/89 e 42/84 non è stata ancora consegnata allo scrivente Ufficio".

Il Difensore civico ha fatto però presente che le motivazioni addotte apparivano sorprendenti e potevano configurare un'ipotesi di responsabilità a carico di chi concorresse a determinare una situazione di paralisi amministrativa che arrecava disagi e danni alle centinaia di aventi diritto ai benefici e, comunque, non contribuiva a dare una dimostrazione di efficienza dell'Amministrazione.

Del problema si sarebbe dovuto far carico, oltre che il diretto responsabile dell'Ufficio, anche il superiore dirigente del Servizio, al quale competeva di assicurare la funzionalità del Servizio stesso e di risolvere eventuali conflitti di attribuzione all'interno delle strutture sottostanti.

Di qui l'invito al predetto Dirigente ad adottare con immediatezza i provvedimenti e le misure necessari a definire, entro un termine prestabilito, le pratiche di finanziamento coperte dal nuovo stanziamento, pena la richiesta al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 126/95.

L'istruttoria è poi ripresa attraverso la consegna delle pratiche; anche se le aspettative create dalla L.R. n. 30/2000 (quella in particolare di dare copertura alle richieste di contributo pervenute fino all'agosto 1992) sembrano largamente ottimistiche in quanto, con l'esiguo stanziamento, dovrebbero trovare accoglimento solo le istanze prodotte non oltre i primi di agosto del 1991.

V'è anche da dire che quella della liquidazione dei contributi per il risparmio energetico è una storia che, da diversi anni, sta creando disappunto, malumore e senso di sfiducia tra le molte migliaia di cittadini che, a cominciare dai primi anni '90, avevano prodotto una costosa documentazione a supporto delle domande di contributo (peraltro di entità modesta) e che non potevano certo